



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2724 di data 2 settembre 2019

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

**Autorizzazione all'esecuzione di lavori per la realizzazione di una nuova cabina elettrica a servizio dell'impianto di innevamento programmato dell'area sciistica dell'Alpe Lusia, in Comune di Moena.**

Sono presenti:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI      | - Presidente f.f.   |
| - Silvio DALMASO       | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci          |
| - Luca MALESANI        | - componente supplente Servizio foreste e fauna                         |
| - Matteo MERZLIAK      | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - Claudio PALLAORO     | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI       | - componente supplente Servizio prevenzione rischi                      |
| - Paola VISINTAINER    | - componente supplente Servizio geologico                               |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - componente supplente Servizio bacini montani                          |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 9 agosto 2019, con la quale la Società S.I.F. Impianti Funiviari Lusìa S.p.A., con sede in Moena – Loc. I Ronch, 4, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori per la realizzazione di una nuova cabina elettrica a servizio dell'impianto di innevamento programmato dell'area sciistica dell'Alpe Lusìa, in Comune di Moena.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del geom. Marco Lutzemberger datati luglio 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di una nuova cabina elettrica di consegna ed un nuovo locale lettura contatori a servizio dell'impianto di innevamento, da affiancare alla cabina elettrica SET esistente. È prevista la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici a sostegno della struttura in linea la scogliera esistente.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la Società S.I.F. Impianti Funiviari Lusìa S.p.A., con sede in Moena – Loc. I Ronch, 4, all'esecuzione di lavori per la realizzazione di una nuova cabina elettrica a servizio dell'impianto di innevamento programmato dell'area sciistica dell'Alpe Lusìa, in Comune di Moena, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
5. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;
6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Giorgio Cestari -